



COMUNE DI COLONNELLA
Provincia di Teramo

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 23.11.2011.

Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 8 del 14.04.2017.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini.
2. Oltre alle norme del presente regolamento, la Polizia Urbana è disciplinata anche dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
3. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio.

Art. 3 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità. E' fatto divieto a chiunque, di impedire, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei suddetti locali adibiti ad attività lavorativa.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 4 – Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune ed assumere informazioni e disporre accertamenti.

3. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti secondo l'ordinamento interno del Comune.
4. I titoli si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - c. senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
 - e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
 - g. con facoltà di sospensione o di revoca senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.
5. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:
 - a. ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
 - b. a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
 - c. all'eventuale deposito di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per un importo adeguato e da stabilirsi di volta in volta, sentiti gli uffici preposti.
6. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 5 – Esposizione, validità, rinnovo e proroga dei titoli.

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli Agenti di Polizia Municipale nonché agli altri Funzionari ed Agenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.
4. I titoli, salvo che sia diversamente stabilito, non possono avere validità superiore ad un anno.
5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate nell'art. 4.

Art. 6 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

1. Salve disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a. possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
 - b. possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - c. devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Si intende decaduto il titolo:
 - a. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
 - b. quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 7 – Divieto di occupare il suolo.

1. Salvo quanto previsto dal “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” è proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 8 – Commercio su aree pubbliche.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato solamente nelle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, appositamente stabilite dal Sindaco a norma di Legge.

Art. 9 – Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo od intralcio.
2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia delle vetrate, targhe, insegne, serrande, lampade o simili sono consentite senza autorizzazione o concessione salvo eventuali divieti prescritti appositamente dal Sindaco.

Art. 10 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione del suolo.

1. Ai titolari di autorizzazione o concessione per occupazione del suolo, salvo particolari disposizioni scritte, è vietato:
 - a. infiggere pali o punte nel suolo;
 - b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c. ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione e l'accesso agli edifici ed ai negozi.

- d. depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed a coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.

Art. 11 – Esposizione di derrate all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni di suolo, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.
2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III – NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 12 – Disposizioni generali.

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici e privati, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
2. E' vietato:
 - a. qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
 - b. nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta od in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali od insetti molesti.
3. E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal “Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, dalle Leggi e Regolamenti Generali.
4. E' altresì fatto obbligo, ai proprietari, possessori e detentori di stabili ed aree, insistenti nei centri abitati, prospicienti la pubblica via, aperte all'uso pubblico o in vista del pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti e della vegetazione incolta, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.
5. L'obbligo previsto nel precedente comma è altresì rivolto ai proprietari, possessori e detentori di aree agricole incolte, poste a distanza inferiore di 250 metri dalle abitazioni e dalla pubblica via.
6. Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile, potrà essere ordinata la rimessa in pristino o in stato decoroso dei beni.
7. In caso di inadempienza a quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, si potrà procedere alla esecuzione d'ufficio dei lavori a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 62 c.1.

Art. 13 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

1. E' proibito agli esercenti dei negozi, degli esercizi pubblici, dei chioschi, delle botteghe, dei laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupano a qualsiasi titolo area pubblica

o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un congruo numero di idonei porta rifiuti.

Art. 14 – Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba.

1. I locatari, i conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erbaccia che dalla proprietà privata cresce o deborda verso la pubblica via o aree ad uso pubblico.
2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
 - a. I rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;
 - b. le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 1,50;
 - c. le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 1,50.
3. Nel caso che si intenda piantumare siepi aventi altezza superiore al comma precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.
4. Per le siepi di vecchia piantumazione, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà applicata una tolleranza solo per quanto riguarda l'altezza di cm. 50.
5. In ogni caso valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (artt. 16 e 29 C.d.S.) e nel relativo Regolamento Edilizio Comunale.
6. I proprietari di piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno attendere alle disposizioni previste dagli artt. 892 (Distanza per gli alberi), 894 (Alberi a distanza non legale), 895 (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale) e 896 (Recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile.
7. Le attività di pulizia dei terreni e di cura di siepi e piante di cui al presente articolo devono essere eseguite costantemente ed almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di giugno, pena le conseguenze di cui al comma 7 del precedente articolo 12.

Art. 14-bis – Cura delle siepi, delle piante ed estirpamento dell'erba nel centro storico.

1. Tutti i cittadini, residenti e non, sono tenuti al rispetto delle cose che rappresentano per la collettività un valore di particolare significato culturale, storico, artistico o religioso.
2. Vanno eliminate o potate le piante e le siepi che, con il loro sviluppo, creano ostacolo alla vista panoramica dal centro storico o a particolari visuali ricadenti all'interno dei coni panoramici.
3. Le attività di cui al presente articolo devono essere eseguite costantemente ed almeno una volta l'anno entro e non oltre il mese di giugno, pena le conseguenze di cui al comma 7 del precedente articolo 12.
4. Le aree ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo sono indicate nella planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 15 – Atti contrari al decoro ed alla decenza.

1. In qualsiasi luogo aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Art. 16 – Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile, dalla vigente normativa nonché dal Regolamento Edilizio Comunale, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Debbono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Art. 17 – Deturpamento di edifici pubblici e privati.

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con rivalsa delle spese a carico dei possessori.
4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque della superficie dei manufatti.

Art. 18 – Distribuzione di manifesti.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.
2. La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo pubblico e senza causare disturbo alle persone.

Art. 19 – Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.

1. Salvo quanto previsto da Regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi e sugli altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande in bollo corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 20 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.

1. E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali senza l'autorizzazione del Sindaco.
2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità dovuti a caso fortuito.

Art. 21 – Battitura di panni e tappeti.

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 22 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni.

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Le immondizie raccolte dovranno essere depositate negli appositi raccoglitori o raccolte e smaltite ai sensi del successivo art. 24 c1.
3. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 23 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 24 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.

1. I rifiuti urbani e le immondizie, dovranno essere conferiti con le modalità, i luoghi e gli orari stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito "Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
2. E' vietato gettare o abbandonare i rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze, nelle aree boschive od incolte e nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o, ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal "Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
4. I rifiuti urbani pericolosi, quali i prodotti farmaceutici usati o scaduti, le batterie e le pile, prodotti e contenitori etichettati con la sigla "T" e "F", dovranno essere conferiti negli appositi contenitori. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire orari, modalità e luoghi di conferimento.
5. Salvo quanto può essere disposto dal "Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani", è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 25 – Trasporto di materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, dovranno essere effettuate per mezzo di imprese regolarmente autorizzate all'esercizio della specifica attività.

2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Art. 26 – Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione.

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di:
 - a. materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coi dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria;
 - b. letame deve essere effettuato con veicolo coperto da telo impermeabile ed in modo tale che non si diffondano esalazioni moleste.
2. Il letame sparso nel terreno, dovrà essere interrato per mezzo di aratura, da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive.

Art. 27 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti dei negozi, di laboratori, e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla sua rimozione.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Art. 28 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.
3. Il Sindaco può ordinarne la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

Art. 29 – Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di qualsiasi tipo oppure di giardinaggio od altro materiale, quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o ai luoghi di pubblico transito.

Art. 30 – Altri atti vietati.

1. In tutto il territorio Comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b. gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti al di fuori degli appositi contenitori;
 - c. collocare senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - d. lasciare vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e. eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - f. effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - g. entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi nonché cogliervi fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - h. sedersi a terra, sulle aiuole;
 - i. arrampicarsi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - j. salire sulle panchine.
2. Resta altresì vietato:
 - a. condurre cani ed altri animali lungo i marciapiedi o in aree pubbliche o private aperte al pubblico dove non espressamente vietato da apposita segnaletica, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura (paletta, sacchetto o altro mezzo analogo) per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed a trasportare gli escrementi.
 - b. introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.

Art. 31 – Parchi ed aree verdi pubbliche.

1. Nei parchi ed aree verdi pubbliche, è vietato danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature ed i cartelli, introdurre veicoli di qualsiasi genere, cogliere fiori, accendere fuochi, manomettere o danneggiare le piante e le siepi, spargere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, salire sugli alberi e appendere o affiggere qualsiasi cosa.

Art. 32 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione.

1. In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori dalle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

2. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per il pernottamento in determinate località o vie del Comune.

TITOLO IV – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 33 – Disposizioni generali.

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 34 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno sette giorni prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 35 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte (dopo le ore 20.00 e fino alle ore 08.00 del giorno seguente) e durante le ore destinate al riposo delle persone (dalle ore 13.00 alle ore 15.00).
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
3. E' vietato permettere al cane di proprietà, di circolare libero in luogo pubblico.
4. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicinati e a chi transiti sulla pubblica via.
5. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.
6. E' vietato, in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo.

Art. 36 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore di un metro.
2. Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, i danesi, i terranova, gli alani, i doberman, i pastori, i bulldog, i rothweiler e gli incroci di dette razze, nonché i cani ritenuti od avvertiti di indole feroce, pericolosa e mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Tale obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
6. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
7. I proprietari sono altresì obbligati a raccogliere gli escrementi in idonei involucri o sacchetti chiusi.

Art. 37 – Cattura di cani e di altri animali.

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.
2. Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno fare richiesta alla competente A.S.L. Settore Veterinario che potrà disporre il rilascio previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni alle disposizioni regolamentari.
3. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 38 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, con particolare riferimento all'art. 659 comma 1° del Codice Penale, specie dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.
2. I pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tale attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla legge.
3. Fermo restando il rispetto della quiete pubblica e dei previsti limiti di rumorosità, l'utilizzo di strumenti musicali all'interno delle abitazioni private, è consentito nei seguenti orari:
 - a. dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Art. 39 – Uso di macchinari.

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 comma 2° del Codice Penale.
2. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:
 - a. nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre:
 - i. nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.30 alle ore 16.00;

- ii. nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00;
 - b. nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile:
 - i. nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 19.30 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 13.30;
 - ii. nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00.
3. L'obbligo di osservanza degli orari e della interruzione delle attività di cui al precedente comma, per gli operatori comunali o ditte incaricate dall'Amministrazione comunale, non riguarda gli spazi pubblici e/o comunque pertinenti ad edifici pubblici.

Art. 40 – Attività rumorose vietate.

- Sono vietate:
 - le grida dei venditori di merci in genere;
 - la pubblicità sonora;
 - l'uso di amplificatori;
 - il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
- Le attività, di cui ai punti b) e c) del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.
- Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
- Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 41 – Rumori, vibrazioni, esalazioni.

1. Gli impianti non debbono a causa del rumore diffusosi nell'aria attraverso i muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini.
2. I prodotti della combustione, anche di piccoli fuochi ed ogni altra pericolosa o molesta esalazione, dovranno essere portati ad almeno due metri al di sopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di duecento metri.
3. Il Sindaco ha la facoltà di ingiungere che i predetti condotti abbiano una determinata maggiore altezza, ritenuta necessaria per speciali circostanze.

Art. 42 – Attività professionali rumorose.

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:
 - a. nel periodo da 01 maggio al 30 settembre:
 - i. dalle ore 08.00 alle ore 13.30
 - ii. dalle ore 16.00 alle ore 20.00
 - b. nel periodo 01 ottobre al 30 aprile:
 - i. dalle ore 07.30 alle ore 12.30
 - ii. dalle ore 13.30 alle ore 19.30
2. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria ed all'artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

4. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
5. Il Sindaco, nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.

Art. 43 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio, valutando eventuali richieste degli interessati, avvalendosi del supporto tecnico di idonea apparecchiatura.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, fatto salvo ogni provvedimento contravvenzionale accertato, i responsabili, previo provvedimento sindacale, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

Art. 44 – Mestieri girovaghi.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza (rif. art. 121 T.U.L.P.S.), i mestieri girovaghi, come cantante suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune.

Art. 45 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non richiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 46 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati.

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

Art. 47 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irrigamento di fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 48 – Protezione in occasione di lavori.

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono

provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 49 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 50 – Aperture di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza autorizzazione del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 51 – Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano essere ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

Art. 52 – Installazione di tralicci, gru, ed altri impianti di sollevamento.

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 53 – Recinzioni.

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate e taglienti fino ad un'altezza di metri 1,80 dal livello stradale.
2. Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.
3. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.
4. L'uso di filo spinato è consentito senza limitazione d'altezza nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di Forze di Polizia.

Art. 54 – Uso e manomissione di segnali.

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale.

Art. 55 – Prevenzione di incendi e di esplosioni.

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
 - b. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
 - c. far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
 - d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
 - f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Art. 56 – Fuochi artificiali.

1. Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere chiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
3. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
4. Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli di incendio.
5. L'accensione dei fuochi artificiali di norma è consentita dalle ore 22.00 alle ore 01.00.

TITOLO V - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 57 – Obbligo di vendita.

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 58 – Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati al comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Art. 59 – Esposizione dei prezzi.

1. Fatte salve le esenzioni espressamente previste per taluni merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 60 – Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso.

1. E' vietato il commercio in forma itinerante lungo tutte le strade che non siano dotate di adeguati slarghi o piazzole per effettuare la sosta senza creare intralcio alla circolazione stradale o pregiudizio per la pubblica incolumità.
2. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato in determinate località od aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza o apposito regolamento.
3. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco.
4. Nei luoghi di cui al primo comma sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi (vedi art. 44).
5. E' vietata la sosta di attesa senza presenza di clienti per un tempo superiore a trenta minuti.

Art. 61 – Contegno degli esercenti il commercio.

1. E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.
2. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti.
3. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 62 – Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

1. Per le violazioni a disposizioni del presente regolamento e delle ordinanze ad esso riferibili, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, con individuazione di un minimo ed un massimo così come stabilito dal “Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali”.
2. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme

riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 63 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive o che abbiano arrecato danno al patrimonio comunale, il Sindaco può ordinare al trasgressore, alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, il ripristino o la rimozione entro un congruo termine.
2. Salvo le sanzioni penali previste a carico del trasgressore o persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, in caso di mancata ottemperanza, il Sindaco può comunque far eseguire il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere a cura del Comune e a spese degli interessati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Abrogazioni.

1. Il presente regolamento abroga il Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Podestà il 16 luglio 1932 e ss. mm.

Art. 65 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 4 Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 Esposizione, validità, rinnovo e proroga dei titoli
- Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 7 Divieto di occupare il suolo
- Art. 8 Commercio su aree pubbliche
- Art. 9 Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- Art. 10 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art. 11 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

TITOLO III – NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL TERRITORIO COMUNALE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 14 Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba
- Art. 14-bis Cura delle siepi, delle piante ed estirpamento dell'erba nel centro storico
- Art. 15 Atti contrari al decoro ed alla decenza
- Art. 16 Manutenzione degli edifici
- Art. 17 Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 18 Distribuzione di manifesti
- Art. 19 Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 20 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 21 Battitura di panni e tappeti
- Art. 22 Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- Art. 23 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 24 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 25 Trasporto di materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 26 Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione
- Art. 27 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 28 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 29 Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere
- Art. 30 Altri atti vietati
- Art. 31 Parchi ed aree verdi pubbliche
- Art. 32 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione

TITOLO IV – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- Art. 33 Disposizioni generali
- Art. 34 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 35 Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- Art. 36 Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- Art. 37 Cattura di cani e di altri animali
- Art. 38 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 39 Uso di macchinari
- Art. 40 Attività rumorose vietate
- Art. 41 Rumori, vibrazioni, esalazioni
- Art. 42 Attività professionali rumorose od incommode
- Art. 43 Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- Art. 44 Mestieri girovaghi

| | |
|---------|---|
| Art. 45 | Circolazione e trasporto di animali pericolosi |
| Art. 46 | Rovino di parti od accessori di fabbricati |
| Art. 47 | Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati |
| Art. 48 | Protezione in occasione di lavori |
| Art. 49 | Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse |
| Art. 50 | Aperture di botole e chiusini |
| Art. 51 | Esposizioni |
| Art. 52 | Installazione di tralicci, gru, ed altri impianti di sollevamento |
| Art. 53 | Recinzioni |
| Art. 54 | Uso e manomissione di segnali |
| Art. 55 | Prevenzione di incendi e di esplosioni. |
| Art. 56 | Fuochi artificiali |
| Art. 57 | Obbligo di vendita |
| Art. 58 | Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita |
| Art. 59 | Esposizione dei prezzi |
| Art. 60 | Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso |
| Art. 61 | Contegno degli esercenti il commercio |

TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

| | |
|---------|--|
| Art. 62 | Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni |
| Art. 63 | Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità |

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---------|-------------------|
| Art. 64 | Abrogazioni |
| Art. 65 | Entrata in vigore |

REGOLARITA' TECNICA

(art.49 D.Lgs. N. 267/2000)

Parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Ing. Pierpaolo Petrone)

REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 d.Lgs. n. 267/2000)

Parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

si prende atto

F.to (Rag. Teresa Nicolina Di Buò)

RESPONSABILE Ufficio di PM

F.to V.U.Giannino Sabini

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Geom. Leandro POLLASTRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gabriella MARIOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto è affissa all'Albo dal **05 dicembre 2011** per rimanervi gg.15 consecutivi (art.124, comma 1, D.lgs 267 T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Teresa Nicolina Di Buò

Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo consiliari con elenco prot. n° _____ del _____ (Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs del 18.08.2000 n. 267).

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Teresa Nicolina Di Buò

Per copia conforme all'originale addi **05 dicembre 2011**

IL RESPONSABILE DI AREA

Rag. Teresa Nicolina Di Buò

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ con la procedura di cui all' Art. 134, comma 3° del T.U.E.L approvato con D.lgs del 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.C.C.

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
